



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006

pag. 1/38

ALLEGATO A

**DGR DI RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE
4432/St del 15 DICEMBRE 2005
IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ**

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

ARTICOLO 3, ART. 4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005, n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005, n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5, comma 2, del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005, n. 4432/St, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del sopra citato decreto ministeriale.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- La delimitazione delle Zone di Protezione Speciale è stata approvata dalla Giunta regionale con DGR 449 del 28.2.2003, aggiornata con DGR 2673 del 6.8.2004, ed ulteriormente aggiornata con DPGR 18.5.2005, n. 241 (BUR 56 del 7 giugno 2005).
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

A1.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 4 ottobre 2002, n. 2803, che regola la materia della Valutazione d'Incidenza per i piani e progetti. Lo stesso atto prevede l'esame della relazione d'incidenza a cura dell'autorità competente all'approvazione del piano, o del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure di mitigazione. Con DGR 13.12.2005, n. 3873, è stato approvato il Manuale metodologico "Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC – Quadro descrittivo di nove SIC", al fine di semplificare e rendere più agevole la predisposizione della relazione di valutazione di incidenza e delle scelte progettuali riferite alle conclusioni della stessa, nonché di snellire e velocizzare le verifiche a livello regionale.

A1.2 Ai fini del presente recepimento regionale, sono piani e progetti solo le attività attuate dall'agricoltore che necessitano di esplicita richiesta di autorizzazione all'autorità competente e, dunque, dell'autorizzazione o del permesso di costruire secondo le vigenti disposizioni.

A1.3 Ciò premesso, in base alla citata DGR 4 ottobre 2002, n. 2803, dell'allegata guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività degli impatti e la necessità di predisporre la relazione di valutazione di incidenza, per i piani e progetti di cui al comma 2 del presente recepimento – tenuto conto delle integrazioni metodologiche adottate con DGR 13 dicembre 2005, n. 3873 – si stabilisce che:

Allegato __A__ alla	
Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006	
pag. 4/38	

- preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura di una relazione di incidenza per piani e progetti;
- la redazione della relazione di incidenza è dovuta solo se risulta necessaria a seguito di tale istruttoria preliminare.

A1.4 In relazione a quanto esposto ai punti precedenti, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c.1) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ARTICOLI 4 E 5

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st, per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

A2.1) Possesso dell'autorizzazione per lo scarico in acque superficiali nel rispetto dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 152/99.

A2.2) Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Commento

1. L'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 152/99 dispone il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. L'utilizzazione agronomica su suolo agricolo degli effluenti di allevamento, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) del medesimo Decreto legislativo n. 152 del 1999 e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, è considerata nell'Atto A4, del presente documento di recepimento relativo

alla direttiva 91/676/CEE, che detta norme relative alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

3. Lo scarico diretto nelle acque superficiali e in fognatura è consentito nel rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione e dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 152/99.
4. Pertanto, in ambito agricolo gli impegni A2.1) e A2.2) riguardano le attività agroindustriali produttrici di acque reflue, quando sono messe in atto da aziende agricole che trasformano prodotti, lavorando materie prime che per più di 1/3 sono di provenienza extra-aziendale (articolo 28, comma 7, lettera c. del D.Lgs. 152/1999).

Allegato __A__ alla

Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006

pag. 7/38

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 3 – PARAGRAFO 1 E 2

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st, per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38).

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- DGR 9 agosto 2005, n. 2241 “D. Lgs. 99/1992; L. R. 3/2000; DGR n. 338 del 11.02.2005 così come modificata ed integrata dalle DGRV n. 907 del 18.03.2005 e DGR n. 1269 del 07.06.2005. Direttiva B - “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici”. Aggiornamento (BUR n. 89 del 20 settembre 2005).
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

I soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare su suolo agricolo fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici. Tali soggetti in qualità di titolari dell’autorizzazione, sono responsabili del corretto spandimento, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

La DGR 9.8.2005, n. 2241 comprende l'allegato A – Direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”.

Capitolo 1 “*Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione.*”

- A3.1.1) È ammessa l'utilizzazione dei fanghi non pericolosi solo se:
 - A3.1.1.a) sono stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione;
 - A3.1.1.b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo del terreno;
 - A3.1.1.c) non contengono sostanze tossiche e/o nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore stesso del fango e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. Tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

- A3.1.2) Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e di condizionamento, di cui all'art. 8 del D. Lgs 99/92, nonché di stabilizzazione dei fanghi destinati allo “spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura” rientrano nella disciplina prevista dal D. Lgs. n. 22/97 e dalla L. R. n. 3/2000 per il recupero dei rifiuti speciali, ad eccezione di quelle operazioni che avvengano nella “linea fanghi” approvata quale parte integrante del processo depurativo.
- A3.1.3) Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi.

Alla domanda devono essere pertanto allegati, per ogni impianto di depurazione, di stabilizzazione e di condizionamento:

- a) una descrizione dettagliata della provenienza, del processo di stabilizzazione utilizzato e dell'eventuale condizionamento dei fanghi;
- a) una descrizione della natura, composizione e caratteristiche dei fanghi da utilizzare;
- b) la perimetrazione della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi su mappa catastale e su carta tecnica regionale (Scala 1:5.000 o 1:10.000), con indicazione del foglio in cui ricade l'area; su quest'ultima devono essere individuate anche le aree sottoposte a vincolo in riferimento ai divieti elencati al punto A3.11); andranno quindi specificati la superficie totale e la superficie netta utilizzabile. Devono essere descritti e ubicati i punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, con la relativa zona di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152/99 e successive

modifiche, per un raggio di almeno 1 km dai terreni interessati, nonché i punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano diversi dal precedente, nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica.

- c) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni;
- d) un piano di utilizzazione agronomica dove vengono indicati i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali, fermo restando il quantitativo massimo ammissibile;
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

▪ A3.1.4) Rispetto del quantitativo massimo di fanghi nel triennio in funzione delle caratteristiche del fango e del terreno:

- A3.1.4 a) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei terreni, con pH compreso tra 5 e 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.1.4 b) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH compreso tra 5 e 6, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.1.4 c) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH compreso tra 6 e 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.1.4 d) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH maggiore 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.1.4 e) dosi non superiori a 22,5 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH maggiore 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.1.4 f) dosi non superiori a 3 volte quelle indicate nei precedenti punti per i reflui di industrie agroalimentari, qualora i limiti dei metalli pesanti siano 5 volte inferiori rispetto ai limiti massimi previsti.

La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture come indicato nel progetto presentato.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

- A3.1.5) Per la stabilizzazione dei fanghi, questi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli.

- A3.1.6) L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 3 anni. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti, al Comune competente per il territorio e al conduttore dei terreni.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo all'Amministrazione Provinciale, al Dipartimento ARPAV provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni le date previste per l'utilizzo dei fanghi con riferimento alla provenienza ai terreni ed alle colture interessate, indicando i quantitativi di materiali che saranno utilizzati.

A tale comunicazione dovranno essere allegati i risultati delle analisi del materiale.

- A3.1.7) I fanghi da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i predetti materiali.
- A3.1.8) Il produttore deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 22/97:
 - a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
 - b) il tipo di trattamento impiegato;
 - c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione (con riferimento ai mappali).

Dovranno altresì essere segnalati la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto alla tabella B1/1 della direttiva B.

I registri sono a disposizione delle autorità competenti.

- A3.1.9) È prevista l'istituzione di un registro di utilizzazione che deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'utilizzo dei fanghi sia diverso dal conduttore dei terreni il soggetto stesso dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni fase di spargimento dei fanghi, a consegnare al conduttore copia della parte del registro di utilizzazione che lo riguarda.

- A3.1.10) Controlli:
 - prevedono l'analisi dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione con frequenza indicata al punto 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 99/92 ovvero:
 - a) ogni 3 mesi per impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;
 - b) ogni 6 mesi per impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.e.;
 - c) ogni anno per impianti civili con potenzialità inferiore a 5.000 a.e.
 - e analizzati prima del loro utilizzo in agricoltura;
 - analisi dei terreni almeno ogni 3 anni;
 - il controllo dei pozzi privati destinati a uso idropotabile in relazione alla situazione idrogeologia in fase di autorizzazione, a carico del soggetto autorizzato, potrà essere prescritto dalla Provincia;

- il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate dai laboratori dell'ARPAV ovvero dai laboratori privati che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti.

▪ A3.1.11) I divieti:

- è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 della Direttiva B; nonché dei fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.
- è vietato applicare i fanghi ai terreni:
 - a) allagati, soggetti a esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiore a 5 anni, acquitrinosi, o con falda affiorante, o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, limitatamente ai fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con pH minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
 - e) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - f) destinate a pascolo, prato-pascolo, foraggiere, e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta;
 - g) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - h) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
 - i) destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
 - j) interessati allo spargimento di deiezioni zootecniche o altri residui di comprovata utilità agronomica.
- È inoltre vietata l'applicazione dei fanghi:
 - a) per una fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
 - b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini, sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
 - c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
 - d) nelle zone di drenaggio e viabilità interpodereale;
 - e) nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
 - f) nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e fascia di rispetto di almeno 5 m;
 - g) nelle risaie nei 45 giorni prima della sommersione;
 - h) con la tecnica della irrigazione a pioggia.

Sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche qualora più restrittive.

Capitolo 2 “*Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici*”.

- A3.2.1) È ammesso l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione solo se:
 - A3.2.1.a) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - A3.2.1.b) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
 - A3.2.1.c) sono stabilizzati, ove necessario.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare i residui in attività agricole proprie e di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del residuo, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. Tale soggetto è responsabile del corretto utilizzo di tali materiali, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

- A3.2.2) Raccolta, trasporto, stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, diversi dai fanghi di depurazione, destinati allo “spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura” rientrano nella disciplina prevista dal D.Lgs. n. 22/97 e dalla L.R. n. 3/2000 per il recupero dei rifiuti speciali.
- A3.2.3) La domanda di autorizzazione deve essere richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati;
Alla domanda di autorizzazione deve allegata:
 - a) una relazione dettagliata della provenienza e dell'eventuale processo di trattamento dei residui, e modalità di stoccaggio dei medesimi;
 - a) la perimetrazione della superficie dei terreni interessati;
 - b) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni;
 - c) un piano di utilizzazione agronomica;
 - d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

- A3.2.4) Il quantitativo utilizzabile deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del materiale e del terreno nel rispetto dei limiti indicati nella tabella B2/2 allegata alla DGR 9 agosto 2005, n. 2241. La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture. Il materiale deve essere applicato seguendo le buone pratiche agronomiche.
- A3.2.5) In funzione delle caratteristiche del materiale e della sua putrescibilità, in sede di rilascio dell'autorizzazione verrà valutata la necessità di sottoporre il prodotto ad un idoneo trattamento di stabilizzazione.
- A3.2.6) L'autorizzazione all'utilizzo dei residui in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 3 anni. Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo alla Provincia, al Dipartimento ARPAV Provinciale e al Comune le date previste per l'utilizzo del materiale con riferimento ai terreni ed alle colture interessate, indicando i quantitativi di materiale che saranno impiegati.
- A3.2.7) I residui da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i predetti materiali.
- A3.2.8) Il produttore dei residui destinati all'agricoltura deve annotare sul registro di carico e scarico:
 - a) i quantitativi di materiale prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
 - b) eventuale tipo di trattamento impiegato;
 - c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei materiali e i luoghi previsti di utilizzazione;
 - d) la composizione e le caratteristiche dei materiali rispetto alla tabella B2/1 allegata.

I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente.

- A3.2.9) E' prevista l'istituzione di un registro di utilizzazione che deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.
- A3.2.10) Controlli:
 - il materiale deve essere analizzato prima del suo utilizzo;
 - analisi dei terreni almeno ogni 3 anni;
 - controllo pozzi privati destinati a uso idropotabile se richiesto dalla Provincia;
 - il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate dai laboratori dell'ARPAV, ovvero dai laboratori privati che possiedono i requisiti.
- A3.2.11) I divieti:
 - è vietato l'uso di rifiuti speciali pericolosi o comunque con caratteristiche diverse dalla tabella B2/1 allegata alla DGR 9 agosto 2005, n. 2241;
 - è vietato l'utilizzo sui terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, acquitrinosi o con falda affiorante o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15% e/o soggetti a vincolo idrogeologico, limitatamente ai residui con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con pH minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
 - e) a pascolo, prato-pascolo, foraggiere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta;
 - f) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - g) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
 - h) destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
 - i) interessati allo spargimento di deiezioni animali, di fanghi di depurazione o di altri residui di comprovata utilità agronomica.
- È vietata inoltre l'applicazione dei materiali:
- a) per una fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
 - b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argine, sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
 - c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
 - d) nelle zone di drenaggio e viabilità interpoderale;
 - e) nei giorni di pioggia e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
 - f) nelle aree di cava, golene, doline, inghiottitoi e fascia di rispetto di almeno 5 m;
 - g) nelle risaie e nei 45 giorni prima della sommersioni;
 - h) con tecnica della irrigazione a pioggia.

In sede di autorizzazione possono essere valutate eventuali deroghe ai predetti divieti in rapporto a particolari tipologie di materiali. È fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche, qualora più restrittive.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ARTICOLI 4 E 5

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246)
- Art. 2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di “zone vulnerabili”
- Art. 19 Decreto legislativo 152/99, “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:

- quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
- la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).

Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:

- Abruzzo: D.G.R. n.332 del 21 marzo 2005
- Basilicata:D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
- Calabria: D.G.R. n.817 del 23 settembre 2005
- Campania:D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
- Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
- Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
- Lombardia: D.G.R. n.19359 del 12 novembre 2004
- Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
- Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002

- Sardegna: D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005
- Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005
- Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003
- Umbria: D.G.R. n.1201 del 19 luglio 2005

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

- Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5, comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 1.1 (Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto nonché le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti) ai sensi del D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Premesse

Il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nell'allegato 7/A-III, ha designato vulnerabile all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante nel territorio della Regione del Veneto.

A seguito dell'adozione della DGR/CR 13 settembre 2005, n. 87, è in atto la revisione della designazione delle zone vulnerabili, che è attualmente all'esame del Consiglio regionale. Sino all'approvazione del provvedimento consiliare, nel territorio della Regione del Veneto vige la designazione approvata con il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole e il Decreto legislativo 11.5.1999, n 152, che recepisce la medesima direttiva, prevedono l'attuazione di programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili designate. Le misure contenute in tali programmi d'azione sono definite dall'allegato III alla direttiva nitrati e risultano ribadite nell'allegato VII, parte A IV, del D.Lgs. 152/99. La citata norma europea e il Decreto di recepimento prevedono l'inserimento delle sottoelencate misure nei programmi d'azione:

1. i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;

1. la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l'applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all'ambiente;
2. la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare:
 - a) delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;
 - b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
 - c) dell'uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture.

La direttiva europea e il decreto di recepimento indicano, altresì, che le misure da inserire nei programmi d'azione, si fondano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- alla quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel terreno;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili, approvato con DM 19 aprile 1999.

Le misure devono, in particolare, garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro.

L'allegato VII, parte A IV, del D. Lgs. 152/99 prevede, altresì, che, ai fini del calcolo degli apporti di azoto provenienti dalle diverse tipologie di allevamento, si terrà conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 38, comma 2, del medesimo D. Lgs. 152/99. A tutt'oggi, non è stato pubblicato il previsto decreto di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 152/99, che disciplinerà l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a) b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate. Lo schema di decreto di cui all'articolo 38, inviato dai Ministeri alle Regioni, al titolo V prevede norme relative all'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati. La Regione, si trova, pertanto, nell'impossibilità di approvare un Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola prima dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 152/99.

RECEPIMENTO REGIONALE

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si

rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali sono dettate dal Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con DM 19 aprile 1999.

Per i materiali classificati dalla normativa regionale vigente come “liquami” ed “assimilati ai liquami”, il rispetto del limite di apporto, per ettaro e per anno, di 170 kg di azoto da effluenti di allevamento, da acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a) b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, è assicurato dal valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro, valido per la zona B definita dall'allegato D al Piano Regionale di Risanamento delle Acque – DGR 26.6.1992, n. 3733. Tale valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro corrisponde a 8 quintali per gli avicunicoli, 12 quintali per i suini e i vitelli a carne bianca, 19 quintali per gli altri allevamenti.

Descrizione degli impegni

A4.1) Il controllo del rispetto del citato limite di 170 kg di azoto, per ettaro e per anno, sarà effettuato mediante la verifica del carico di stalla, che viene espresso in termini di peso vivo allevato, assumendo i pesi medi unitari dei capi indicati dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 18 maggio 1993, n. 20, dalla DGR 3 agosto 1993, n. 3782, così come modificate dalla DGR 2 dicembre 1998, n. 4954.

A4.2) L'azienda agricola che intende effettuare l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici, ai sensi della normativa regionale vigente, è tenuta a presentare alla Provincia la “Comunicazione preventiva di spargimento liquami”.

La comunicazione preventiva contiene informazioni riguardanti:

- la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati, il numero dei capi allevati ed il calcolo del peso vivo aziendale;
- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Qualora, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il produttore si avvalga solamente di terreni aziendali, il carico di stalla dovrà essere rapportato alla superficie aziendale dichiarata per la partecipazione al regime di pagamento unico e verificata nell'ambito del controllo.

Qualora, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il produttore si avvalga, oltreché di terreni aziendali, anche di superfici agricole di terzi, sulla base di atti di assenso da parte dei conduttori delle stesse superfici aggiuntive, il carico di stalla dovrà essere rapportato alla superficie aziendale dichiarata per la partecipazione al regime di pagamento unico e verificata nell'ambito del controllo, alla quale si aggiungono le superfici agricole di terzi.

A4.3) Qualora il carico di stalla risultante dal controllo non rientri nel valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro, corrispondente a 8 quintali per gli avicunicoli, 12 quintali per i suini e i vitelli a carne bianca, 19 quintali per gli altri allevamenti, viene concesso un periodo di tempo di 6 mesi per l'adeguamento, a decorrere dalla data di conclusione del controllo. Lo stesso adeguamento dovrà essere notificato all'Amministrazione provinciale competente per territorio e all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, attraverso la trasmissione della comunicazione di spargimento.

A.4.4) In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal Decreto Ministeriale per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti), sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dalla DGR 26 giugno 1992, n. 3733, e dettagliate con la Circolare n. 20 del 18 maggio 1993.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio delle deiezioni, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti chimico fisici dei reflui.

Nel caso dei reflui zootecnici che secondo la normativa regionale non sono considerati liquami, i criteri di gestione sono definiti dal Codice di Buona Pratica Agricola.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- La delimitazione delle Siti di Importanza Comunitaria è stata approvata dalla Giunta regionale con DGR 448 del 28.2.2003, aggiornata con DGR 2673 del 6.8.2004, ed ulteriormente aggiornata con DPGR 18.5.2005, n. 241 (BUR 56 del 7 giugno 2005).
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

A5.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 4 ottobre 2002, n. 2803, che regola la materia della valutazione d'incidenza per i piani e progetti. Lo stesso atto prevede l'esame della relazione d'incidenza a cura dell'autorità competente all'approvazione del piano, o del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure di mitigazione. Con DGR 13 dicembre 2005, n. 3873, è stato approvato il Manuale metodologico "Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC – Quadro descrittivo di nove SIC", al fine di semplificare e rendere più agevole la predisposizione della relazione di valutazione di incidenza e delle scelte progettuali riferite alle conclusioni della stessa, nonché di snellire e velocizzare le verifiche a livello regionale.

A5.2 Ai fini del presente recepimento regionale, sono piani e progetti solo le attività attuate dall'agricoltore che necessitano di esplicita richiesta di autorizzazione all'autorità competente e, dunque, dell'autorizzazione o del permesso di costruire secondo le vigenti disposizioni.

A5.3 Ciò premesso, in base alla citata DGR 4 ottobre 2002, n. 2803 e dell'allegata guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività degli impatti e la necessità di predisporre la relazione di valutazione di incidenza, per i piani e progetti di cui al comma 2 del presente recepimento – tenuto conto delle integrazioni metodologiche adottate con DGR 13 dicembre 2005, n. 3873 – si stabilisce che:

- preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura di una relazione di incidenza per piani e progetti;
- la redazione della relazione di incidenza è dovuta solo se risulta necessaria a seguito di tale istruttoria preliminare.

A5.4 In relazione a quanto esposto ai punti precedenti, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c.1) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.

Allegato __A__ alla

Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006

pag. 23/38

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa agli atti comunitari di cui sopra, qui di seguito riportata:

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)” e successive modifiche
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995).

- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole".
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- DGR 9 agosto 2002, n. 2226 – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002).
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Premesse

Con DGR 9 agosto 2002, n. 2226 la Giunta regionale ha stabilito di istituire la Banca Dati Regionale dell'anagrafe bovina, che si connette con la Banca Dati Nazionale e che gestisce il flusso delle informazioni riferibili al patrimonio bovino allevato sul territorio regionale, garantendo l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale nei tempi previsti dalla vigente normativa.

La DGR 9 agosto 2002, n. 2226 stabilisce, inoltre, che tutte le informazioni necessarie al l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale debbano transitare al nodo regionale.

La DGR 9 agosto 2002, n. 2226 istituisce, altresì, la Banca Dati Regionale degli allevamenti zootecnici. Sulla base di tali informazioni la Direzione Regionale Prevenzione ha concordato con il Ministero della Salute le modalità di aggiornamento dell'anagrafe degli allevamenti ovicaprini e suini.

Descrizione degli impegni generali

- A.6.1.a) Richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 gg dall'inizio attività.
- A.6.1.b) Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazione professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato
- A.6.1.c) Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda

- A.6.2.a) Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti.
- A.6.2.b) Provvedere alla marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera.
- A.6.2.c) Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa
- A.6.2.d) Aggiornare il registro aziendale entro 3 gg. dall'identificazione
- A.6.2.e) Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio entro sette giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN)
- A.6.2.f) Registrazione diretta delle nascite in BDN e conservazione cedola identificativa
- A.6.2.g) Rilascio e vidimazione, da parte del Servizio veterinario, del passaporto
- A.6.2.h) Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti.
- A.6.2.i) Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, deve esser consegnata al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe.
- A.6.3. Aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla e comunicazioni alla BDN, entro 7 giorni, degli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite).
- A.6.4.a) Consegna, in caso di decesso in azienda, al Servizio Veterinario dell'A.S.L., del passaporto dell'animale, entro 7 giorni.
- A.6.4.b) Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- A.6.4.c) Per bovini introdotti in allevamento: annotare passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 gg il registro di stalla;
- A.6.4.d) Comunicare le variazioni entro 7 gg, direttamente in BDN oppure tramite invio copia Mod. 4 e passaporto al servizio veterinario
- A.6.5.a) Compilazione del Mod.4;
- A.6.5.b) Entro 3 gg aggiornare il registro di stalla;
- A.6.5.c) Comunicare le variazioni entro 7 gg, direttamente in BDN oppure tramite invio copia Mod. 4 al servizio veterinario;

In relazione all'elenco degli impegni soprariportato, si precisa che essendo la Regione del Veneto dotata di una Banca Dati Regionale, gli impegni stessi vengono adempiuti dall'allevatore, o dai CAA o dai Servizi Veterinari collegandosi alla medesima Banca Dati Regionale. La Direzione

Allegato__A__ alla	
Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006	
pag. 26/38	

Regionale Prevenzione ha concordato con il Ministero della Salute dei protocolli “*web-services*” per lo scambio di informazioni tra la Banca Dati Regionale e la Banca Dati Nazionale.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, gli impegni relativi all’azienda agricola si riassumono in:

- Le aziende con allevamenti bovini, ovicaprini e suini devono possedere il registro di stalla aggiornato.
- Le aziende con allevamenti bovini hanno l’obbligo di:
 - a) aggiornare la banca dati dell’anagrafe zootecnica;
 - b) identificare correttamente gli animali (presenza marchi auricolari e passaporto).

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ARTICOLO 3

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n.4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 “Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari” (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 99/45/CE, 2001/60/CE relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura degli imballaggi pericolosi.
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 “relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- DGR 22 marzo 2002, n. 622 “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 ‘Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti’” (B.U.R. n. 44 del 22 marzo 2002).
- DGR 9 agosto 2002, n. 2225 “Disposizioni attuative del DPR 23 aprile 2001, n. 290. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” (B.U.R. n. 95 del 9 agosto 2002).

- DGR 13 settembre 2002, n. 2431 “DPR n. 290 del 23 aprile 2001 – articolo 27. DGR n. 622 del 22 marzo 2002 – Disposizione attuative. Corsi di formazione e aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari: direttive generali e bando di apertura termini per la presentazione di domande di finanziamento per lo svolgimento di progetti formativi” (B.U.R. n. 98 del 4 ottobre 2002).
- DGR 30 dicembre 2002, n. 3992 “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi” (B.U.R. n. 11 del 31 gennaio 2003).
- DGR 31 gennaio 2003, n. 136 “Progetto regionale FAS.: Fitosanitari – Ambiente – Salute” (B.U.R. n. 18 del 18 febbraio 2003) .
- Decreto del Dirigente politiche agroambientali e servizi per l’agricoltura, n. 20 del 10 giugno 2003 “DPR 23 aprile 2001, n. 290. Autorizzazione acquisto e impiego prodotti fitosanitari. DGR n. 3988 del 30 dicembre 2002 – Iniziative di supporto Guida al corretto uso dei prodotti fitosanitari”.
- Circolare n. 836084/48.00.20 del 12 dicembre 2005 “DPR 23 aprile 2001, n. 290 – Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Aggiornamento disposizioni di applicazione DGR 3992/2002”.
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

- B9.1 A livello regionale gli impegni sono regolamentati dalla DGR del 9 agosto 2002, n. 2225 che istituisce il “Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti”.
L’atto prevede l’obbligo della compilazione del Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari da parte di tutte le Aziende agricole del Veneto e di tutti gli Enti, soggetti pubblici o privati, che nell’ambito delle loro attività produttive od istituzionali effettuano trattamenti con prodotti fitosanitari, con l’esenzione dalla compilazione del “Registro” da parte di coloro che effettuano trattamenti ad uso domestico e per autoconsumo.
- B9.2 La DGR 9 agosto 2002, n. 2225, stabilisce altresì che, per le aziende sottoposte agli impegni della misura 6 Agroambiente azione Agricoltura Integrata del Piano di Sviluppo Rurale di cui al Regolamento CE n. 1257/99, la corretta compilazione del “Registro di magazzino e dei trattamenti” di cui alla DGR del 17 novembre 2000, n. 3623 e successive integrazioni, adempie agli obblighi previsti dall’art. 42, comma 3, lettera b) del citato D.P.R. 290/01, e pertanto dette aziende sono esentate dalla compilazione del “Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari”.
- B9.3 Con DGR del 31 gennaio 2003, n. 136, viene ulteriormente precisato che sono esonerati dalla tenuta del “Registro” coloro che effettuano trattamenti fitosanitari ad uso domestico e per autoconsumo, nonché coloro che sono tenuti alla compilazione di altri registri, sempre che in questi sia possibile individuare tutte le informazioni richieste dal “Registro dei trattamenti” di cui al DPR 290/01.

Nel caso che detti registri non prevedano l'inserimento dei dati richiesti con il "Registro dei trattamenti", dovranno essere opportunamente integrati, al fine di rispondere completamente alle previsioni di cui al comma 3 lettera b) art. 42 del D.P.R. 290/01 e alle disposizioni contenute nella DGR n. 2225/2002, come per coloro che aderiscono al Regolamento CEE 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991.

- B9.4 Il registro è composto da una serie di schede.
 - La scheda A deve essere compilata da tutti perché in essa vengono raccolti i dati anagrafici aziendali, e viene indicato il nome o i nomi di coloro che possono acquistare e utilizzare prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) a seguito del possesso di regolare autorizzazione come previsto dall'art. 25 del D.P.R. 290/01.
 - La scheda B prevede la registrazione degli impieghi di prodotti fitosanitari a fini prettamente agricoli; si possono utilizzare tante schede B quante sono le colture presenti in azienda. Oltre alla data, al nome commerciale del prodotto fitosanitario vanno indicate la quantità impiegata, la superficie trattata, le avversità oggetto del trattamento, la coltura trattata, la fase fenologica, l'indicazione di chi effettua il trattamento e l'eventuale autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo se i prodotti impiegati sono quelli T+, T e Xn.
 - La scheda C va compilata per le aree extra agricole aziendali (strade, cortili, aie, canali ecc.) o da chi effettua interventi in aree non agricole (bordi stradali, aree ferroviarie o metanodotti, aree ludiche, siti archeologici ecc.).
 - La scheda D deve essere compilata da chi esegue trattamenti con prodotti fitosanitari su derrate vegetali immagazzinate.
 - La scheda E non riguarda l'azienda agricola ma deve essere compilata dai terzisti che effettuano trattamenti con prodotti fitosanitari.
- B9.5 Sul registro, che deve essere conservato obbligatoriamente dagli utilizzatori, vanno puntualmente annotati tutti i trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari (compresi fitoregolatori, diradanti, ...), ad esclusione dei fertilizzanti.
- B9.6 Le schede che compongono il registro devono essere conservate per tre anni. Per i prodotti T+, T e Xn, oltre alle schede, vanno conservate anche le fatture di acquisto.
- B9.7 Gli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 290/01 prevedono che per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi venga rilasciata dall'autorità regionale preposta un'autorizzazione, dopo adeguati corsi di aggiornamento ed a seguito di una prova di valutazione. Con DGR del 13 settembre 2002, n. 2431 vengono emanate le disposizioni attuative dei corsi di formazione e aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari.

La DGR stabilisce la tipologia, le modalità di svolgimento, il percorso formativo e la durata dell'azione formativa, che è di quindici ore per il primo rilascio dell'autorizzazione e di sei ore per il successivo rinnovo.
- B9.8 Con DGR del 30/12/2002, n. 3992 e successive integrazioni sono state emanate le disposizioni per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi. Viene altresì indicata la commissione valutatrice e individuato, quale ufficio abilitato al rilascio dell'autorizzazione, il

Allegato__A__ alla	
Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006	
pag. 30/38	

Servizio Periferico Ispettorato Regionale per l'Agricoltura competente per territorio.
L'autorizzazione ha validità di cinque anni dalla data di rilascio e, alla scadenza, il rinnovo va chiesto dall'operatore/utilizzatore con le stesse modalità previste per il primo rilascio.

Allegato__A__ alla

Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006

pag. 31/38

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n.4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- Decreto legislativo n.336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”. (G.U. n.230 del 30 settembre 1999)
- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- Nota del Dirigente del Servizio Sanità animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, del 31 maggio 2005, prot. n. 399.431-50.03.63 – Piano Nazionale Residui 2005 [<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Prevenzione/Sanita+veterinaria/Piano+Nazionale+Residui.htm>]
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

Premessa

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Gli allevamenti di animali d'azienda (bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento) e d'acquacoltura, e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

1. Sono prescritti i seguenti divieti di:

- detenzione in azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;
- somministrazione agli animali di cui al primo punto di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;

2. È prescritta la tenuta del registro dei trattamenti farmacologici somministrati e registrati; tale registro deve essere vidimato dal Servizio Veterinario della Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio e conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni, nonché messo a disposizione dell'autorità competente.

3. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al punto 2 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n.4432/st per la parte, relativa al regolamento di cui sopra, qui di seguito riportata:

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- DGR 11 ottobre 2005, n. 2950 – “Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale” (BUR n. 103 del 1.11.2005).
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

L' allevatore di bovini da latte, coinvolto nella filiera produttiva del latte fresco, relativamente al Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente è tenuto in particolare a:

- a) realizzare il Manuale aziendale;
- a) datare e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- b) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida;
- c) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Allegato__A__ alla

Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006

pag. 34/38

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st relativa al regolamento di cui sopra, è stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- DGR 699/2002: “Piano per l’attuazione dei controlli sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Regione Veneto (BSE nei bovini, scrapie negli ovicaprini)”.
- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare:

- a) divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal regolamento CE n. 999/2001, articolo 7;
- a) l’obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale;
- b) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.

Allegato__A__ alla

Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006

pag. 35/38

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del 19.3.1992, SO n.56)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

- Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

Allegato __A__ alla

Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006

pag. 36/38

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

- Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:
 - a) Peste bovina
 - b) Peste dei piccoli ruminanti
 - c) Malattia vescicolare dei suini
 - d) Febbre catarrale maligna degli ovini
 - e) Malattia emorragica epizootica dei cervi
 - f) Vaiolo degli ovicapri
 - g) Stomatite vescicolare
 - h) Malattia di Teschen
 - i) Dermatite nodulare contagiosa
 - j) Febbre della Rift Valley

Allegato__A__ alla

Dgr n. 347 del 24 FEB. 2006

pag. 37/38

**ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI
ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

ARTICOLO 3

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, n.4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

RECEPIMENTO REGIONALE

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 4432/St del 15 dicembre 2005, si rimanda alle procedure operative adottate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA per la definizione dei criteri e delle modalità di controllo.

Descrizione degli impegni

- Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

CAMPO CONDIZIONALITÀ : BENESSERE DEGLI ANIMALI

Si riportano per completezza informativa i recepimenti nazionali, individuati in allegato I del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n.4432/st, delle direttive che costituiranno criteri di gestione obbligatori a decorrere dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'allegato III al Reg.(CE) 1782/03:

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ARTICOLO 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001)